



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 995/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 717 DEL 17/09/2026

Settore Finanziario

Ufficio Personale

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE
ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026, successivamente aggiornato con la deliberazione G.C. n. 34 del 17/03/2026;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 individua nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate il presupposto essenziale e imprescindibile per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la disciplina di riferimento per la quantificazione del Fondo è attualmente dettata dall'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, integrata dalle disposizioni del nuovo Ccnl 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

se sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

RICHIAMATO l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 il quale stabilisce:

"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL";

"2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL"

"3. Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022"

RICHIAMATO:

- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 comma 1:

"La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'art. 79 comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”;*

RICHIAMATO l'art. 79 commi 2, 3, 4, e 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede che gli Enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse variabili di anno in anno (**PARTE VARIABILE**):

- art. 79 comma 2: *Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- art. 79 comma 3. *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;*
- art. 79 comma 6. *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

DATO ATTO che in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”;

VISTO l'art. 58, comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026 il quale dispone che “Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”;

PRESO ATTO delle indicazioni operative per l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, fornite con circolare RGS prot. 175706 del 27/06/2025;

PRESO ATTO inoltre che, l'Amministrazione, aveva deliberato di incrementare la componente stabile del Fondo 2025/2027, come disposto con deliberazione G.C. n. 179/2025 e come previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 29/12/2025, destinando una quota ad incrementare del salario accessorio degli incarichi di Elevata Qualificazione, mediante decurtazione della parte stabile soggetta a limite del fondo, ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nel seguente modo:

- 2025 euro 30.000,00 di cui euro 15.000,00, destinati per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali di cui euro 35.000,00 destinati per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

PRESO ATTO, altresì, che con la deliberazione G.C. n. 127 del 28/07/2026 l'Amministrazione, previa verifica del rispetto pluriennale dei vincoli legislativi e di spesa di seguito indicati:

1. valori “soglia” ai sensi del d.m. 17/03/2020, con importo computato al lordo di oneri riflessi e Irap;
2. tetto generale della spesa del personale ex art. 1, commi 557, della legge 296/2006, con maggiore spesa computata al lordo di oneri riflessi e Irap;
3. sostenibilità finanziaria e rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, asseverati dall'organo di revisione contabile;

ha deliberato di incrementare ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis D.L 25/2025, di un ulteriore importo pari ad € 20.000,00 la componente stabile del Fondo, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, destinando una quota dell'incremento pari a € 35.000,00, ad aumentare stabilmente lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente e una quota dell'incremento pari a € 5.000,00 sarà ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis di cui l'Ente fa parte;

VISTO l'art.1, commi da 557 a 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2 – bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017; alcuni voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RILEVATO che vi sono voci retributive, relative al salario accessorio delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste: il fondo del lavoro straordinario, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione e il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

DATO ATTO che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, e quindi non può essere superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, salvo le espresse eccezioni;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 60 del CCNL 2022/2024, che prevede il conglobamento di una quota nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della preintesa del CCNL 2022/2024, ovvero dal 01.01.2026;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella Tabella 15 a lui dedicata;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020»*;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi nel corso dell'anno 2026, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (81,92 unità) a quello presente alla data del 31/12/2018 (81,63 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento per l'importo di € 1.050,00, come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come contenuta nella relazione allegata al presente atto;

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2026, procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 28/07/2026 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate e per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa in adeguamento del CCNL 2022/2024*" e tenuto conto degli indirizzi in essa contenuti;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto "*Fondo risorse decentrate – anno 2026*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**):

PARTE STABILE

1. **Art. 79, comma 1**, del CCNL 16.11.2022:

- **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 244.115,44**;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01.01.2019, per un importo complessivo di **€ 6.905,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 1.964,00**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 8.742,06**;
- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad **€ 7.013,50**;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01.01.2021 come da Orientamento applicativo ARAN CFL174 per **€ 5.858,58**;
- **art. 79 comma 1-bis:** differenziale stipendiale, quota annuale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3G e B1 e tra D3G e D1 pari ad **€ 8.147,52**, come da orientamenti ARAN CFL 175 e CFL 223;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- **art. 58, comma 1**, CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, a decorrere dall'01.01.2024. Anno 2026. Importo pari ad **€ 2.992,77**;
- **art. 58, comma 3**, CCNL 23/02/2026, incremento di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 (Decreto PA): **€ 80.000,00** complessivi annuali, di cui **€ 35.000,00** destinati per incrementare a tempo indeterminato, lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ed **€ 5.000,00** ceduti all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, come disposto con la deliberazione G.C. n. 127/2026;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022:

- art. 67, comma 3, lett. c): specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - art. 45 d.lgs 36/2023: **€ 62.751,93**;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, della legge 145/2018: **€ 40.000,00**;
 - compensi procedimento indennizzi pescatori: **€ 700,00**;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente: **€ 158,79**;
- risorse pari a **€ 5.985,54**, recupero quota anni 2024 e 2025 dell'incremento di cui all'art. 58, comma 1, del CCNL 23/02/2026;

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con la sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 127/2026, di seguito specificati:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad **€ 3.509,40**: importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, **€ 24.048,72** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, di complessivi **€ 4.664,22**;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalle ulteriori seguenti decurtazioni:

- decurtazione a tempo indeterminato incremento indennità elevate Qualificazioni, di complessivi **€ 35.000,00**;
- decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del Ccnl 2022/2024, per conglobamento quota di indennità di comparto nello stipendio tabellare, importo pari ad **€ 9.598,56**;
- **€ 5.000,00** quota ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis;

RILEVATO che il fondo così come costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di **€ 9.297,99** come dimostrato nella tabella allegata;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557(o 562), della Legge 296/2006;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 439.333,08** (di cui **€ 302.178,70** di risorse stabili ed **€ 137.154,38** di risorse variabili), (**allegato A**) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA, altresì, la relazione sulla costituzione del fondo, allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale (**allegato B**):

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 43 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023-2025 sottoscritto in data 28/12/2023 e successivamente aggiornato con i CCDI stipulati il 30/12/2024 e il 29/12/2025, ultrattivo, a norma del vigente CCNL, fino alla stipula del successivo;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

DATO ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12/07/2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 16 del 13/05/2026 di attribuzione incarico di Elevata Qualificazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

2. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, per un importo di € 1.050,00, quantificandolo quindi in € 399.771,21, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale;
4. Di dare atto dell'incremento di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025 per complessivi € 80.000,00, con contestuale decurtazione a tempo indeterminato delle risorse stabili soggette al limite di legge a favore dello stanziamento del salario accessorio degli incaricati di Elevata Qualificazione, ex art. 7 comma 4 lettera u) del vigente CCNL, per € 35.000,00, e per € 5.000,00 quale quota ceduta all'unione Arcipelago del Sulcis, così come disposto con le deliberazioni di G.C. n. 179/2025 e G.C. n. 127/2026, nella quale si è attestato il rispetto pluriennale dei vincoli normativi e finanziari previsti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- valore “soglia” ai sensi del d.m. 17/03/2020, attuativo dell’art. 33 del d.l. 34/2019;
 - tetto generale alla spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557, della legge 296/2006;
 - equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dall’organo di revisione contabile;
5. di provvedere, ai sensi dell’art. 58 del CCNL Funzioni Locali 23/02/2026, alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026, per un importo complessivo come da allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato A**), pari a **€ 439.333,08** (di cui **€ 302.178,70** di risorse stabili ed **€ 137.154,18** di risorse variabili);
6. di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
7. di attestare che:
- che le risorse di parte stabile e di parte variabile considerati ai fini della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026, rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
 - gli incrementi previsti sul Fondo Risorse Decentrate anno 2026 sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale;
 - che i documenti programmatici per il triennio 2026/2028 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa del personale;
8. di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di parte stabile di complessivi euro **€ 302.178,70** trova la seguente copertura nel Bilancio 2026 sui seguenti capitoli:

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	Descrizione dati stimati
3370	330/2026	2026	25,000.00	INDENNITÀ' turno/reperibilità/condizioni di lavoro
3370	331/2026	2026	25,000.00	INDENNITÀ' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22/01/2004)
3370	332/2026	2026	100,000.00	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI -DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUITE (compreso il 2025)
3370	1197/2026	2026	146,678.70	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (Generale)
840		2026	5,500.00	COMPENSI LAVORO STRAORD. RIPOSO SETTIMANALE (art. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000)
			302,178.70	Totale

9. di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di parte variabile trova la seguente copertura nel Bilancio 2026;

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3372	689	2026	24,048.72	Imp. Reiscritto ex 279/2025 economie straordinario anno 2025
3371/3369/3368	Diversi impegni in relazione ai progetti e impegni da assumere	2026	62.751,93	Incentivi per funzioni tecniche e condono edilizio - (art. 67, c. 3, lett. C), ccnl 21.5.2018) (retribuzione oneri e irap)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3351/3352/63	Da assumersi sui capitoli specifici con appositi atti	2026	40.000,00	Incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018) - (retribuzione oneri e irap)*
3370	1196/2026	2026	9.653,73	Fondo per la produttività del personale quota variabile
	1195/2026	2026	700,00	Fondo per la produttività del personale quota variabile (pescatori)
		totale	137.154,18	

*gli importi da liquidare ai dipendenti per progetto tributo non potrà superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le economie torneranno nella disponibilità del bilancio

10. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto che è stato acquisito, in data 14/09/2026 prot. n. 31370, il Verbale n. 19 del 14/09/2026 del Revisore Unico dei conti, relativo alla Certificazione sulla Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026;
13. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. di esprimere con il presente atto la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 – bis del TUEL;
15. di esprimere con il presente atto la regolarità contabile ai sensi dell'art.151 e 183 comma 7 TUEL così come allegato alla presente proposta
16. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Redattore: CLAUDIA MURA

Sant'Antioco, Lì 17/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
BEATRICE LAI
con firma digitale

Determinazione del Responsabile di Servizio

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 995 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	3370 / 0	1195 / 2026				Prenotazione	700,00	quota incentivo progetto pescatori
S	3370 / 0	1197 / 2026				Prenotazione	146.678,90	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi anno 2026 da contrattare
S	3370 / 0	1196 / 2026				Prenotazione	9.653,53	Quota risorse variabile fondo 2026



**Comune di
Sant'Antioco**

Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana n. 1 – 09017 Sant'Antioco

Codice Fiscale: 81002570927

P.e.c: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Certificazione Allegata al Verbale n. 19 del 14/09/2026

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2026.

Il Revisore Unico dott. Stefano Locci, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 24/04/2025 per il triennio 2025_2028.

Premesso

- Che in data 10/09/2026 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile anno 2026 (CCNL funzioni locali 23 febbraio 2026)”*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- L'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione”, stabilisce le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente elencando al comma 1 le risorse “stabili” e ai commi successivi le risorse “variabili”.

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2026, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Beatrice Lai, per un importo pari ad euro 302.178,70 relativi alle risorse stabili e 137.154,38 relativi alle risorse variabili per un importo complessivo pari ad **euro 439.333,08**.

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2026 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 ed il CCNL 16 novembre 2022, nonché i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2026 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026, nel limite dell'importo complessivo di **euro 439.333,08**.

Sant'Antioco, 14/09/2026

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci



**Comune di
Sant'Antioco**

Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana n. 1 – 09017 Sant'Antioco

Codice Fiscale: 81002570927

P.e.c: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 del 14/09/2026

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione n. 995 del 17/04/2026 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile anno 2026 (CCNL funzioni locali 23 febbraio 2026)"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2026 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sant'Antioco, 14/09/2026

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci



Comune di Sant'Antioco

Provincia Sulcis Iglesiente

All. deter. costituzione del fondo risorse decentrate anno 2026

RELAZIONE DEL RESPONSABILE

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione per un importo del Fondo parte stabile pari ad € 302.178,70 e per un importo di parte variabile pari a € 137.154,38 a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 28/07/2026 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate e per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa in adeguamento del CCNL 2022/2024".

Anno 2026

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 302.178,70
Risorse variabili	€ 137.154,38
Residui anni precedenti (eventuale)	
Totale	€ 439.333,08 (totale al netto delle decurtazioni)

Sezione I - Risorse stabili art. 58 comma 1 CCNL 23/02/2026 e art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022

La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è così determinata:

ART. 58 COMMA 1 CCNL 23/02/2026:

- **ART. 79 COMMA 1** lett a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; **TOTALE € 261.727,10**
Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Le parti contrattuali, dunque, con un'operazione del tutto analoga a quella compiuta nel 2004, hanno fatto confluire in un unico importo consolidato tutte le voci del fondo di parte stabile calcolate dagli enti nell'anno 2017. Questo unico importo consolidato è rideterminato in € 244.115,44.

In base al penultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, nell'importo consolidato di cui al presente comma è confluito anche l'importo annuale delle risorse

di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza), corrispondente ad € 3.474,77.

Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004:	240.640,67
	comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
			244.115,44

L'importo di cui sopra è poi stabilmente incrementato:

- art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019": € 6.905,60.*

- art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018: *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data": € 1.964,00.*

- art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018: *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno".* Tra il 2017 ed il 2024 sono cessati complessivamente 19 unità di personale che percepivano la RIA e/o assegni ad personam, a cui si è aggiunta un'ulteriore unità cessata nel 2025, un'ulteriore unità cessata nel 2026.

L'importo delle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio in quest'arco temporale, compresa la quota di tredicesima mensilità, ammonta complessivamente ad **€ 8.742,06** per l'anno 2026.

ART. 79 COMMA 1 lett b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 **(TOT. 83 UNITA' TEMPO INDETERMINATO + DETERMINATO) TOTALE 7.013,50**

ART. 79 COMMA 1 Lett c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale: **€ 0,00.**

ART. 79 COMMA 1 Lett d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. **TOTALE EURO 5.858,58**

ART. 79 COMMA 1-BIS.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli

enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Tale comma 1bis è applicabile a far data dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1 aprile 2023. Da tale data nella parte stabile del fondo confluirà anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e fra D3 e D1. Tale integrazione, tuttavia si configura solo come una partita di giro e verrà inserito, dal 1 aprile 2023, nell'art. 80, comma 1, quali trattamenti fissi a carico delle risorse stabili nel valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche attribuite in anni precedenti, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21/5/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale.

Nel nostro caso l'importo è il seguente:

PERSONALE INQUADRATO IN CAT. B3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. B1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	PERSONALE INQUADRATO IN CAT. D3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. D1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	TOTALE
	86,53	9,75	0,00	3,00	278,45	9,75	8147,52	8147,52

L'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”*.

L'art. 58 comma 3 del CCNL 23/02/2026 ha stabilito che *“Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16/11/2022”*;

L'amministrazione nel 2025 ha deliberato di stanziare le seguenti risorse ad integrazione del Fondo con la seguente gradualità:

- anno 2025 euro 44.000,00, di cui euro 15.000,00 per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- anni 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali, di cui euro 35.000,00 per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo ed economico, sottoscritto tra le parti, delegazione di parte datoriale e delegazione sindacale (RSU e OO.SS.), in data 29/12/2025, ha stabilito di incrementare il Fondo risorse decentrate per gli anni 2025/2027, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025 convertito in L. 69/2025, destinando una quota di tale incremento alla retribuzione di posizione e risultato delle EQ;

Con la recente deliberazione n. 127 del 28/07/2026, l'Amministrazione ha deliberato di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate di ulteriori € 20.000,00 rispetto a quanto previsto nel 2025, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, destinando una quota di tale importo pari ad € 35.000,00 ad aumentare stabilmente lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente, e una quota dell'incremento pari ad € 5.000,00 sarà ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis di cui l'Ente fa parte;

Tale aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2026 per euro 80.000,00 complessivi (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'art. 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, come risulta dal prospetto di seguito, risulta rispettoso:

- della "soglia" ex d. m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Sant'Antioco è pari al 27% (= spesa di personale/entrate correnti, come definite dall'art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale / entrate correnti per l'anno 2026 è pari a 22,16%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27% individuato dall'articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita;
- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2026-2027-2028;
- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l'attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l'introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013;

CALCOLO DELLA POSSIBILITA' D'INCREMENTO IN DEROGA DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO D.L. 25/2025	
Calcolo incremento potenziale salario accessorio del Fondo Comparto ed EQ art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
valore della componente stabile del Fondo dell'anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017	267.755,84 €
importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025	100.185,76 €
eventuale incremento salario accessorio anno corrente	80.000,00 €
tabellare personale in servizio nell'anno 2023	1.646.560,63 €
valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione	790.349,10 €
incremento massimo salario accessorio anno corrente	422.407,50 €
% di incidenza raggiunta a seguito dell'incremento deciso dall'Ente	27,20%

Spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale annualità di riferimento al netto delle componenti escluse	2.956.646,81 €
spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse	2.742.264,83 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	80.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (compensivi dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	29.600,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	2.851.864,83 €

Spesa di personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019	
limite della spesa di personale determinato in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	4.301.773,81 €
spesa di personale relativa al 2026, comprensiva degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come definita dai decreti attuativi del citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	4.112.803,60 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	80.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (al netto dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	22.800,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	4.215.603,60 €

Alla luce di quanto sopra, il fondo andrà decurtato in modo stabile di € 35.000,00 a favore dello stanziamento delle E.Q. ed € 5.000,00 a favore dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis.

Art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026

A decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali.

Determinazione Monte Salari 2021	
tabella conto annuale	importo (euro)
Tabella 12	1.467.622,00
Tabella 13	373.901,00
Tabella 14 (solo rigo tempo determinato)	391.176,00
Spese da decurtare (segretario, formazione, oneri e irap e assegni ad personam)	95.003,00
TOTALE	2.137.696,00
parte stabile 0,14% del monte salari	2.992,77

Come mostrato nella tabella di cui sopra, l'importo dello 0,14% del monte salari 2021 (pari a € 2.137.696,00) è pari ad € **2.992,77**. Tale quota va obbligatoriamente inserita nella parte stabile del fondo per l'anno 2026 e rimarrà confermata anche nei fondi degli anni successivi.

Per quanto concerne il recupero delle quote relative alle precedenti annualità 2024- 2025 (che trattandosi di risorse stabili vanno obbligatoriamente previste) le stesse sono inserite una tantum tra le risorse variabili del fondo anno 2026, per un importo di € **5.985,54**.

Art. 60 comma 2 CCNL 23/02/2026 - Decurtazione parte stabile fondo risorse decentrate dal 01 gennaio 2026 a seguito del parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto

La norma prevede che a decorrere dal 01/01/2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, computati per dodici mensilità, e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento.

art. 60 Ccnl 2022-2024 conglobamento parziale ind. comparto quota B) sul tabellare CALCOLO QUOTA RIDUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CELLE DI COLORE 			
AREE INQUADRAMENTO	UNITA' DI PERSONALE 01/01/2026 <i>(n.b.: anche t.d. / valutare riproporzionamento p.t. ORIGINARI)</i>	IMPORTO ANNUALE QUOTA B) ART. 60 CCNL 2022-2024 da Tabella C	IMPORTO RIDUZIONE FONDO
FUNZIONARI ED EQ	25,50	127,44	3.249,72
ISTRUTTORI	35,00	112,80	3.948,00
OPERATORI ESPERTI	24,00	96,72	2.321,28
OPERATORI	1,00	79,56	79,56
		TOTALE	9.598,56

Tale decurtazione è pari a € **9.598,56** e una volta calcolata con riferimento al personale in servizio al 01/01/2026 rimane inalterata anche per gli anni successivi. Il CCNL prevede espressamente che la decurtazione del Fondo risorse decentrate non deve determinare alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025; detta riduzione, pertanto, continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto del suddetto limite.

L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha imposto il consolidamento, a decorrere dall'anno 2015, delle decurtazioni operate sul Fondo nell'intero quadriennio 2011-2014 in applicazione dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

L'importo di detta decurtazione consolidata è pari ad € **4.664,22**.

A questa decurtazione si aggiunge poi la decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 che nel 2026 è di € **9.297,99**.

Conseguentemente, la PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE comprensiva dell'incremento e delle decurtazioni è pari a:

- anno 2026 € 302.178,70

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 79 comma 2. Gli enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di

anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018: *“delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001”*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018: *“della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018: *“delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*.

In questa casistica rientrano

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 / D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	€ 62.751,93
incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018)	€ 40.000,00
Incentivi procedimento indennizzo pescatori	700,00

- art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018: *“degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio”*. **€ 158,79.**

I dipendenti cessati sui quali è stata calcolata la frazione di ria residua sono 01 (uno) per il 2026.

Art. 79 comma 2 lett. d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

- art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018: *“degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo”*. Sulla base dei dati comunicatici, nell'anno 2025 si è generata un'economia di importo pari ad **€ 24.048,72**

Art. 79 comma 3 di un importo “complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018”, “in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)”: la quota inserita è pari ad **€ 3.509,40.**

Art. 58 comma 1 CCNL 26/02/2025 importo una tantum annualità 2024 e 2025 **€ 5.985,54.**

PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 è pari a **€ 137.154,38**

Art. 33 del D.L. n. 34/2019

Si è analizzata, infine, la possibilità di incremento del limite del salario accessorio di cui al comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ai sensi della quale *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

Al 31.12.2018, come da conto annuale certificato in data 14/06/2019, il numero dei dipendenti è il seguente: n. dipendenti a tempo indeterminato 68 e n. dipendenti a tempo determinato n. 13,63; per un totale di 81,63.

Il dato previsionale, da confermare a consuntivo, in proiezione al 31.12.2026 è quello indicato nella seguente tabella

MESE	Previsione CALCOLO cedolini tempo indeterminato ANNO 2026
GENNAIO	83
FEBBRAIO	82
MARZO	80
APRILE	79
MAGGIO	79
GIUGNO	79
LUGLIO	81
AGOSTO	82
SETTEMBRE	82
OTTOBRE	84
NOVEMBRE	85
DICEMBRE	87
TOTALI CEDOLINI ai fini del calcolo	983
Previsione n. dipendenti 2026	81,92
n. dipendenti 2018	81,63

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento nell'anno in oggetto, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part time del dipendente in servizio.

La quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31.12.2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, della seguente misura: *numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro capite dell'accessorio rilevato nel 2018.*

Tale procedura di calcolo definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello del 2018 o dell'anno precedente) che in diminuzione in caso di personale (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore

rispetto a quello del 31.12.2018.

Per tale ultima ragione si ritiene che l'eventuale importo, determinato sulla base dei dati riferiti all'anno in corso, necessario all'adeguamento del limite, e soggetto allo stesso, dovrebbe essere inserito nella parte variabile del Fondo e non nella parte stabile dello stesso, proprio perché privo di quel carattere di stabilità determinato dalla variabilità dei dati di anno in anno.

LIMITE 2016 (voci rilevanti)	398.721,21	<i>dato consolidato</i>
fondo 2018 (voci rilevanti tetto 2016)	235.874,00	<i>dato consolidato / voci soggette limite 2016</i>
budget p.o. 2018 (stanziamento)	62.771,00	
totale 2018	298.645,00	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	81,63	<i>sia indeterminati che t.d. che altre forme aventi diritto trattamento accessorio riproporzionam. p.t.</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	68,00	<i>riproporzionam. p.t.</i>
QMP	3.658,52	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2026 - SOLO A TEMPO INDETERMINATO			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. riportare % colonna A <i>(esempi)</i>	valore
A TEMPO PIENO	985		983,00
A P.T. 50%	0	50	0,00
A P.T. 69,44%	0	69,44	0,00
A P.T. 70 %	0	70	0,00
A P.T. 75%	0	75	0,00
A P.T. 83,33%	0	83,33	0,00
A P.T. 88,89%	0	88,89	0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			983,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' <i>(diviso 12 mensilità)</i>			81,92
Δ (differenziale dotazione)	0,287		
ADEGUAMENTO 2026	1.050,00		
LIMITE 2016 ADEGUATO	399.771,21		

LIMITE 2016 (voci rilevanti)	398.721,21	<i>dato consolidato</i>
fondo 2018 (voci rilevanti tetto 2016)	235.874,00	<i>dato consolidato / voci soggette limite 2016</i>
budget p.o. 2018 (stanziamento)	62.771,00	
totale 2018	298.645,00	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	81,63	<i>sia indeterminati che t.d. che altre forme aventi diritto trattamento accessorio ripi</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	68,00	<i>riproporzionam. p.t.</i>
QMP	3.658,52	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2026 - SOLO A TEMPO INDETERMINATO			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. riportare % colonna A <i>(esempi)</i>	valore
A TEMPO PIENO	985		983,00
A P.T. 50%	0	50	0,00
A P.T. 69,44%	0	69,44	0,00
A P.T. 70 %	0	70	0,00
A P.T. 75%	0	75	0,00
A P.T. 83,33%	0	83,33	0,00
A P.T. 88,89%	0	88,89	0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			983,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			81,92
Δ (differenziale dotazione)	0,287		
ADEGUAMENTO 2026	1.050,00		
LIMITE 2016 ADEGUATO	399.771,21		

Alla luce di quanto sopra, quest'anno per la prima volta vi è la possibilità di adeguare in aumento il limite per un importo massimo di **€ 1.050,00**

Trattandosi di una somma di adeguamento che deriva da un calcolo presuntivo delle assunzioni e cessazioni, la stessa dovrà trovare conferma a fine anno sulla base dei movimenti assunzionali del personale.

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott.ssa Beatrice Lai

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2026	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	253.746,16		502.893,85	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA ART. 1 COMMA 456 L.147/2013 (con segno meno)	- 4.664,22		- 4.664,22	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO STANZIAMENTO E.Q. ART 7 COMMA 4 CCNL (con segno meno)			- 35.000,00	
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO			-	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	- 13.106,10		- 249.877,56	
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE SOGGETTO AL LIMITE		235.975,84		213.352,07
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-		-	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-		-	
TOTALE FONDO DIRIGENTI SOGGETTO AL LIMITE		-		-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		64.800,00	62.771,76	135.185,76
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. CONCORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO ART. 7 COMMA 4 LETT U) CCNL 2019/21			35.000,00	
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO, QUOTA PARTE E.Q., INCREMENTO PERSONALE D.L. 34/2019			-	
INCREMENTO E.Q. CON DECURTAZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALI ART. 11-BIS DEL D.L. 135/2018 (RISORSE FUORI LIMITE)			36.214,12	- 36.214,12
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 (RISORSE FUORI LIMITE) - 0,22% M.S. 2018			1.199,88	- 1.199,88
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) - 0,22% M.S. 2021				-
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO) RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		18.490,73		18.490,73
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
FONDO STRAORDINARIO		79.454,64		79.454,64
INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024				-
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		398.721,21		409.069,20
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 D.L. 34/2019		1.050,00		
LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 ADEGUATO AI SENSI ART. 33 D.L. N. 34/2019		399.771,21		
DECURTAZIONE DA OPERARE	9.297,99			

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2026	
Risorse stabili soggette al limite - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	244.115,44
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 2016/2018	8.742,06
RISORSE ART. 2 COMMA 3 D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) CCNL 2016/18	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) CCNL 2016/2018 - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) CCNL 2016/2018 - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) CCNL 2016/2018 - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) CCNL 2016/2018	
....	
Risorse stabili soggette al limite - Art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 2019/2021	
INCREMENTO CONSISTENZA DI PERSONALE (compreso ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) CCNL 2016/2018)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	252.857,50
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 2016/2018 - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015	6.905,60
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - INCREMENTI CCNL 2016/2018	1.964,00
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 79 comma 1 e 1bis CCNL 2019/2021	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	7.013,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) - INCREMENTI CCNL 2019/2021	5.858,58
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1-BIS - DIFFERENZIALI D3G-D1 E B3G-B1 (in servizio al 01.04.2023)	8.147,52
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024	
INCREMENTO 0,14% MONTE SALARI 2021 - quota 2026	2.992,77
Altre risorse stabili ESCLUSE dal limite	
INCREMENTO D.L. 25/2025 ART. 14 COMMA 1-BIS (Decreto PA)	80.000,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	112.881,97
TOTALE RISORSE STABILI	365.739,47
Risorse variabili soggette al limite - Art.79 comma 2 lettera a) CCNL 2019/2021	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) CCNL 2016/18 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) CCNL 2016/18	158,79
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) CCNL 2016/2018 - ART. 54 CCNL 14/09/2000	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G) CCNL 2016/2018	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K) CCNL 2016/2018	
ART. 3 COMMA 13 LEGGE 56/2019 - COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO - COMPONENTI INTERNI	
Risorse variabili soggette al limite - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S. (art. 208)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	158,79
Risorse variabili NON soggette al limite - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021	
ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) CCNL 2016/2018 - ENTRATE CONTO TERZI O SPONSORIZZAZIONI - ATT.TA' NON ORDINARIE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) CCNL 2016/2018 - AVVOCATURA - SPESE CONTROPARTE/COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 / D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	62.751,93
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 1 COMMA 1091 - INCENTIVI IMU E TARI	40.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - COMPENSI ATTIVITA' ISTAT	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI P.L. PER PRIVATI ART. 56 TER CCNL 2016/18 - ART. 22 C. 3-BIS D.L. 50/2017	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ENTI TITOLARI/ATTUATORI PROGETTUALITA' PNRR ART. 8 COMMI 3 E 4 D.L. N. 13/2023	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INDENNIZZO PESCATORI	700,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART 31-BIS COMMA 1 E 5 D.L. 152/21. ACCESSORIO ASSUNZIONI T.D. ENTE/MINISTERO INTERNO	
SCELTE ORG.VE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 - PROVENTI C.D.S. (MAGGIORI RISCOSSIONI - SEZ. AUTONOMIE 5/2019)	
ECONOMIE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	24.048,72
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2026	3.509,40
ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI - COMMA 800 LEGGE 178/2020 - A CARICO MLPS	
Risorse variabili NON soggette al limite - ART. 58 CCNL 2022/2024	
0,22% MONTE SALARI 2021 QUOTA FONDO - ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 - QUOTA 2026	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 58 COMMA 1 CCNL 2022/2024 - 0,14% M.S. 2021 QUOTA ANNI 2024/2025 (una tantum)	5.985,54
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	136.995,59
TOTALE RISORSE VARIABILI	137.154,38
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	502.893,85
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	253.016,29
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	249.877,56

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - ART.1 COMMA 456 L. 147/2013 (SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	4.664,22
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001)	
DECURTAZIONE ART 7 COMMA 4 LETTERA U) CCNL 2022/2024 - INCREMENTO ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL RISPETTO LIMITE 2016	35.000,00
DECURTAZIONE PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024 (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA, PREVIA CONTRATTAZIONE INTEGR.)	
DECURTAZIONE PER CONGLOBAMENTO INDENNITA' DI COMPARTO, ART. 60, COMMA 2, CCNL 2022/2024	9.598,56
QUOTA ART. 14 COMMA 1-BIS D.L. 25/2025 CEDUTA UNIONE	5.000,00
TOTALE DECURTAZIONI	54.262,78
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	448.631,07
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	9.297,99
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	439.333,08



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **995/2026**

Settore Proponente: **Settore Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026)**

Nr. adozione: **717**

Data adozione: **17/09/2026**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 17/09/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)